

## APPELLO 2006/20

La Giuria d' Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti ed Eugenio Torre (membri), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (membri supplenti) con Marco Alberti e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall' imbarcazione ITA 6577 avverso la decisione con la quale, in data 30.7.2006, il Comitato per le Proteste della " Il Prova della Coppa Sicilia 2006 ", organizzata dall' Event Sails di Marinella di Salinunte nei giorni 29 e 30 luglio 2006 respingeva la richiesta di riparazione presentata dall'imbarcazione ITA 6577.

Premetteva in fatto l'appellante:

- che era partito regolarmente nella seconda prova del giorno 29.7;
- che non aveva visto l'esposizione della bandiera X di richiamo individuale, né aveva udito alcun segnale acustico;
- che al termine della giornata di regate del giorno 29.7 veniva affisso il comunicato delle imbarcazioni dichiarate [OCS](#) nel corso della prima prova mentre nessun comunicato per imbarcazioni [OCS](#) veniva esposto in riferimento alla seconda prova;
- che il mattino seguente veniva corretta la classifica della seconda prova ed il piazzamento dell'imbarcazione ITA 6577 modificato in [OCS](#);
- che il timoniere di ITA 6577 presentava tempestiva richiesta di riparazione;
- che l'udienza, condotta da un Comitato per le Proteste composto dagli stessi tre membri che avevano operato come C.d.R., si protrasse per soli tre-quattro minuti;
- che nel corso della stessa udienza non venivano ascoltati il "protestante", né il testimone, ma soltanto i membri del C.d.R.;
- che nella decisione impugnata non figuravano i fatti accertati e nella stessa era scritto che in appoggio alla X era stato dato un segnale "a fiato" non meglio specificato, senza che venisse chiesto al protestante se lo stesso o altri concorrenti avessero udito il segnale acustico.

Tanto premesso in fatto, l'appellante ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi:

- l'esposizione dell'elenco degli [OCS](#) della seconda prova doveva avvenire mediante comunicato da affiggersi entro e non oltre il tempo limite fissato per la presentazione delle proteste e non mediante correzione a penna degli ordini di arrivo;
- l'esposizione della bandiera X per segnalare gli [OCS](#) doveva essere immediata ed associata ad un chiaro segnale sonoro al fine di richiamare l'attenzione dell'atleta sull'infrazione (R.R. [29.1](#));
- la decisione di una protesta deve chiaramente riportare i fatti accertati, come risultanti dalla verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e degli eventuali testimoni, le conclusioni e le regole applicate;
- ciò fu omesso dalla Giuria di primo grado.

Il Comitato per le Proteste e l'appellante hanno fatto pervenire proprie osservazioni.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Osserva preliminarmente la Giuria d'Appello che non può condividersi l'assunto secondo cui al C.d.R. non sarebbe consentito esporre l'elenco degli [OCS](#) oltre il termine fissato nelle istruzioni ovvero, oltre il detto termine, correggere propri errori nella compilazione della classifica. Si tratta con ogni evidenza di un termine meramente ordinatorio, non previsto dal Regolamento ISAF, ma inserito spesso nelle Istruzioni di Regata, che persegue l'unica finalità di fissare indicativamente il momento in cui avverrà l'affissione, da cui inizia a decorrere il termine, questo sì perentorio, entro cui presentare eventuali richieste di riparazione. Allorché l'elenco delle imbarcazioni classificate [OCS](#) dovesse essere affisso successivamente al tempo prescritto nelle Istruzioni di Regata, allo scopo di evitare che i concorrenti ne restino all'oscuro, il C.d.R. dovrà esporre la lettera L del Codice dei Segnali, così da tenerli informati dell'avvenuta esposizione del comunicato. Poiché nel caso di specie il concorrente ha presentato tempestiva richiesta di riparazione non può dirsi aver

subito alcun pregiudizio dalla mancata adozione di una più formale procedura di avvertimento circa l'avvenuta esposizione del comunicato contenente le imbarcazioni classificate [OCS](#).

Del tutto inconferente appare altresì il richiamo compiuto nell'atto di appello alle regole R.R.S. [61.1\(b\)](#) e [61.3](#) atteso che l'imbarcazione che abbia violato la R.R. [30.1](#) deve esser classificata [OCS](#) dal C.d.R. senza udienza

Ritiene tuttavia questa Giuria d'Appello che sussiste il vizio di verbalizzazione delle deposizioni rese dalle parti denunciato nell'ultimo motivo di gravame. Il corsivo in calce alla R.R. [63.6](#), infatti, impone che siano verbalizzate le dichiarazioni delle parti e dei testimoni, del che non vi è traccia nella documentazione pervenuta. Siffatto adempimento, lungi dall'apparire un inutile appesantimento burocratico, mira a comprovare che nel corso dell'udienza abbia trovato piena ed effettiva attuazione il principio del contraddittorio e che le parti abbiano potuto compiutamente esercitare i diritti e le facoltà che ad esse vengono accordati dal Regolamento.

Per questi motivi la Giuria d'Appello, in accoglimento del ricorso presentato da ITA 6577, annulla la decisione appellata e rinvia gli atti al Comitato per le proteste di 1° grado, competente per l'accertamento dei fatti, affinché provveda a riaprire l'istruttoria ed a verbalizzare tutte le deposizioni delle parti, per assumere quindi la decisione ritenuta più equa.

Così deciso in Genova il 16 febbraio 2007

L'estensore

Giuseppe Russo

Il Presidente

Giuseppe Meo